

SSRL o SRL a Capitale Ridotto?

Data Articolo: 12 Luglio 2012

Autore Articolo: Sandro Volpato

In un futuro ormai prossimo, andare dal notaio potrebbe essere facile come andare dal bar!

"Mi fa un caffè? Come lo vuole: lungo, ristretto o macchiato?"

"Mi apre una SRL? Come la vuole: ordinaria, semplificata o a capitale ridotto?"

L'articolo 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, con l'intento di ridurre i costi di avvio della società anche per i soci con un'età superiore ai 35 anni (così come avverrà per le SRL semplificate).

Di seguito viene riportato il testo completo della nuova norma:

"1- Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

2- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

3- La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

4- Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili."

In un primo momento si pensava che la **SRL a capitale ridotto** andasse a sostituire la **SRL semplificata**, ma nella realtà questa nuova tipologia non sostituisce, ma affianca la SSRL.

Andiamo quindi a verificare tutte le **caratteristiche della SRL a capitale ridotto**, prendendo come riferimento la SSRL. Semplificando al massimo il concetto, si può dire che la SRL a capitale ridotto altro non è che una SSRL aperta agli over 35.

ETÀ:

Nella SSRL solo i soci under 35 possono costituire validamente la società. Tale limite, che sfiora a mio parere l'anticostituzionalità, viene "ribaltato" nella SRL a capitale ridotto, specificando che i soci devono aver compiuto 35 anni alla data di costituzione.

ATTO COSTITUTIVO:

L'atto costitutivo, così come per le SSRL, deve essere **redatto per atto pubblico** e **deve indicare tutti gli elementi previsti dall'articolo 2463-bis** del Codice Civile:

- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di tutti i soci;
- la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale "ridotto" di importo variabile da 1 ad un massimo di 9,999 euro, apportando esclusivamente denaro e non beni o servizi;
- l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

AMMINISTRAZIONE:

Ricordiamo uno dei capisaldi della SRL semplificata: gli amministratori devono essere soci.

Il secondo comma dell'articolo 44 dispone che l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione della SRL a capitale ridotto possa essere affidata a una o più persone fisiche, anche diverse dai soci.

STATUTO:

L'atto costitutivo, così come già previsto per le SSRL, **deve essere redatto per atto pubblico**, ma **non si fa nessuna menzione al famoso statuto standard**, di cui **stiamo ancora aspettando** l'attuazione dal ministero.

Non essendo espressamente citato, si può pensare che tale standard non sia richiesto. **Sarebbe necessaria però una nota che renda esplicita la decisione del legislatore.**

Guardando questa nuova tipologia di SRL, **possiamo ragionevolmente dire di trovarci di fronte ad una sorta di SNC**, ma con l'indubbio vantaggio della responsabilità limitata che garantisce il capitale privato dei soci.

Rimangono dei dubbi infine sulle agevolazioni previste per la SRL semplificata: per quest'ultima tipologia, viene prevista **l'esenzione dall'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e degli onorari notarili**, ma **tali agevolazioni sembrerebbero non applicarsi alla nuova SRL a capitale ridotto.**

Per le **spese di costituzione** invece, non vale più l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo mentre per l'intervento notarile non verrà richiesto l'onorario, ma un "semplice" **rimborso spese**, la cui entità massima sarà comunque stabilita per legge dal ministero della Giustizia.

Autore: Sandro Volpato - Centro Studi CGN